**I856 - COMPARATORI DI PREZZO/SCAMBIO DI INFORMAZIONI POLIZZE RCA**

*Allegato 1 al provvedimento n. 30150*

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI**

*ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90*

## 1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

I/856 - *Comparatori di prezzo/scambio di informazioni polizze RCA*

## 2. PARTI DEL PROCEDIMENTO

CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., 6Sicuro S.p.A. (congiuntamente, i "**Comparatori**"), B2C Innovation S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Prima Assicurazioni S.p.A. (congiuntamente, gli "**Intermediari**"), Allianz Direct S.p.A.,[1] Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., QUIXA Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Public Limited Company - Rappresentanza Generale per l'Italia e Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia (congiuntamente, le "**Imprese Assicurative**" e insieme ai Comparatori e agli Intermediari, le "**Parti**") e Admiral Intermediary Services S.A. ("**Admiral**").

## 3. FATTISPECIE CONTESTATA

Con provvedimento dell'11 maggio 2021 ("**Provvedimento di Avvio**"), notificato il successivo 20 maggio, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("**AGCM**" o "**Autorità**") ha avviato il procedimento I/856 ("**Procedimento**") al fine di verificare se le Parti del Procedimento e Admiral abbiano attuato un'intesa anticoncorrenziale vietata ai sensi dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("**TFUE**") nella vendita diretta di polizze per la Responsabilità Civile Auto ("**RCA**").

Secondo quanto ipotizzato nel Provvedimento di Avvio, i Comparatori avrebbero inviato ai propri *partner* assicurativi parti del Procedimento, con cadenza per lo più giornaliera o settimanale, dei *report* contenenti informazioni commerciali sensibili

[1] Già Genialloyd S.p.A..

sulle condizioni di vendita diretta delle polizze RCA relative, tra l'altro, ai premi delle polizze RCA quotati sui portali di comparazione, al posizionamento delle imprese sui medesimi portali e ai dati dei consumatori che avevano formulato la richiesta di preventivo.[2] Tali informazioni, "*altrimenti non accessibili in maniera massiva e con le medesime modalità di fruizione, anche temporale*",[3] avrebbero consentito di praticare ai consumatori finali premi più elevati per le polizze RCA "*tramite l'attuazione di politiche di sconti attenuati dalla conoscenza delle strategie commerciali e dalla politica di prezzo praticata dai concorrenti*".[4] I Comparatori, tra l'altro, avrebbero anche organizzato sessioni di *business review* con lo scopo di rendere i propri *partner* assicurativi edotti riguardo alle possibilità di utilizzo delle informazioni oggetto di scambio.

## 4. MERCATI INTERESSATI

Secondo quanto indicato nel Provvedimento di Avvio, "*i servizi oggetto della fattispecie segnalata interessano la vendita diretta di polizze RCA*" realizzata anche per il tramite dei comparatori.[5]

Dal punto di vista geografico, i fatti oggetto del Procedimento riguarderebbero l'intero territorio nazionale.

## 5. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

Le Parti ritengono che le varie e diverse versioni del servizio dati[6] che si sono succedute nel tempo e che sono state offerte dai diversi Comparatori a taluni dei propri *partner* assicurativi, così come le sessioni di *business review*, siano pienamente legittime dal punto di vista *antitrust*, non avendo né un oggetto né un effetto anticoncorrenziale.

I dati scambiati non danno luogo a uno scambio di informazioni sulle **intenzioni di comportamento futuro**, i soli esplicitamente qualificati come restrittivi di per sé dalle "*Linee direttrici della Commissione sull'applicabilità dell'art. 101 del TFUE agli accordi di*

[2] Cfr. § 26 del Provvedimento di Avvio.
[3] Cfr. § 27 del Provvedimento di Avvio.
[4] Cfr. § 27 del Provvedimento di Avvio.
[5] Cfr. §§ 22-23 del Provvedimento di Avvio.
[6] Tali versioni erano diverse per *format* e contenuti a seconda del Comparatore e del *partner* assicurativo di volta in volta interessati.

*cooperazione orizzontale*" e dalla stessa prassi applicativa di codesta AGCM.[7] Inoltre, un'analisi dello scambio di informazioni in esame nel contesto economico e giuridico rilevante esclude la sua restrittività per oggetto, oltre che per effetto.

Infatti, è ferma convinzione delle Parti che i servizi dati oggetto del presente Procedimento abbiano **stimolato una concorrenza dinamica ed effettiva**, spingendo le Imprese Assicurative e gli Intermediari a fornire prodotti innovativi e differenziati a prezzi competitivi e a beneficio degli utenti finali.

D'altra parte, anche grazie al ruolo dei Comparatori che sono entrati in Italia nel settore assicurativo da oltre dieci anni, le vendite dirette di polizze RCA sono cresciute in termini di volumi, pur rappresentando una quota minoritaria del mercato RCA.[8] La distribuzione "diretta", e soprattutto quella *online* realizzata attraverso i Comparatori, ha in definitiva consentito e consente ai consumatori di avere accesso e di confrontare agevolmente un elevato numero di offerte e tra queste scegliere quella più competitiva o che più si attaglia alle specifiche esigenze dell'utente.

Ferme restando le obbiettive differenze di attività e dei modelli di *business* delle distinte parti del Procedimento, l'interesse dei Comparatori, delle Imprese Assicurative e degli Intermediari è quello di incrementare i volumi di vendita utilizzando la leva prezzo e ampliare il portfolio dei prodotti offerti.

L'aumento delle vendite dirette anche tramite i Comparatori è stato, infatti, accompagnato (o meglio trainato) da un'importante riduzione delle tariffe e da un ampliamento della gamma dei prodotti offerti. Ciò trova chiaro riscontro nei dati di mercato e le stesse IVASS,[9] AGCM,[10] e altre autorità di concorrenza nazionali[11] in

---

[7] Si veda tra tutti il caso I791 – *Mercato del noleggio di autoveicoli a lungo termine*, provvedimento n. 26519.

[8] Si veda ad esempio il *Bollettino statistico IVASS Premi lordi contabilizzati (vita e danni) e nuova produzione vita al quarto trimestre 2020*, Anno VIII – n. 5, aprile 2021.

[9] L'IVASS ha definito i comparatori come uno "*strumento che, se ben orientato, può produrre significativi vantaggi per i consumatori e per la concorrenzialità del mercato r.c. auto*". Cfr. *Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo italiano*, del novembre 2014, disponibile al seguente *link*: https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/indagini-tematiche/documenti/Indagine_sui_siti_comparativi_nov_2014.pdf.

[10] Secondo l'AGCM "*la possibilità di confrontare le offerte di compagnie concorrenti in modo rapido e immediato attraverso il canale internet, con l'eventualità di procedere contestualmente all'acquisto dell'assicurazione RC auto, può consentire una significativa opportunità per il consumatore al fine di scegliere in modo consapevole il prodotto effettivamente più conveniente offerto sul mercato e adeguato rispetto alle proprie esigenze. Lo strumento della comparazione on line può inoltre* ***indurre una generale riduzione dei prezzi a beneficio dei consumatori, per effetto del maggior confronto competitivo tra compagnie assicurative***". Cfr. i provvedimenti di chiusura delle istruttorie PS9212 – *Facile.it-comparatore RC auto* e PS9518 – *6sicuro.it-comparatore RC auto.*

passato hanno riconosciuto come i comparatori *online* costituiscono una importante leva concorrenziale, capace di innescare un maggior confronto competitivo tra imprese assicurative a vantaggio di tutto il mercato e di indurre una generale riduzione dei prezzi.

**Tale contesto è incompatibile con un'intesa sui prezzi**.

*****

Tutto ciò posto, seppur fermamente convinte di aver agito in maniera assolutamente legittima e senza fare acquiescenza alcuna rispetto agli addebiti contestati, al fine di ottenere una rapida ed efficace definizione del Procedimento e a dimostrazione del proprio contegno collaborativo, le Parti intendono presentare, ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge n. 287/90, gli impegni di seguito descritti al fine di far venire meno i profili di illiceità ipotizzati dall'Autorità.

***

Qualora le Parti partecipino a meccanismi di circolazione di informazioni relative alla vendita diretta di polizze RCA, esse si impegnano ad attenersi ai criteri di seguito indicati, conformandosi agli stessi entro il termine di **2 mesi** dalla notifica del provvedimento con cui codesta Autorità dovesse rendere obbligatori gli impegni e chiudere il Procedimento senza l'accertamento dell'infrazione e l'irrogazione di una sanzione.

- **Impegno n. 1 – Il nuovo servizio dati**

Ferma restando la facoltà dei singoli Comparatori, e delle singole Imprese Assicurative e dei singoli Intermediari, rispettivamente, di non inviare o ricevere alcun servizio dati, i Comparatori si impegnano a fornire (anche a imprese assicurative e intermediari diversi da quelli che aderiscono ai presenti impegni) e le Imprese Assicurative e gli Intermediari a ricevere (anche da comparatori *online* diversi

[11] Secondo la CMA inglese i comparatori possono ridurre i costi di ricerca e di *switching* per i consumatori, ridurre i costi di acquisizione per i fornitori, facilitare l'ingresso di nuovi *competitor* e, in generale, aumentare la concorrenza sul mercato. Cfr. *Digital comparison tools market study*, 2017, § 4.2, disponibile al seguente *link*: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/59c93546e5274a77468120d6/digital-comparison-tools-market-study-final-report.pdf.

da quelli che aderiscono ai presenti impegni) un servizio dati che rispetti le seguenti caratteristiche:

i) **i dati inviati potranno avere ad oggetto i premi delle polizze RCA** (auto, moto e autocarro) ed eventualmente delle **garanzie accessorie** delle Imprese Assicurative e degli Intermediari ("**Premi**"), alle seguenti condizioni;

ii) **i dati inviati non devono contenere informazioni identificative del preventivo o dell'utente che lo richiede**, ovverosia non devono contenere: (a) i dati anagrafici dell'utente (nome, codice fiscale etc.), salva la mera indicazione del comune di residenza; (b) il numero identificativo del preventivo o dell'utente; (c) il numero di targa del veicolo che l'utente vorrebbe assicurare o qualsiasi altro elemento che consenta all'Impresa Assicurativa o all'Intermediario di risalire al preventivo o all'utente che ha formulato una specifica richiesta di quotazione;

iii) le informazioni in merito ai **Premi** offerti dalle Imprese Assicurative e dagli Intermediari mediante i Comparatori saranno rese in forma **anonima e aggregata**, come **media delle 5 quotazioni più economiche**. Tali dati non devono essere trasmessi con una **frequenza superiore a una settimana** e devono essere relativi a **preventivi creati almeno tre mesi prima** rispetto all'invio;

iv) potranno essere forniti **in forma disaggregata** i dati sui premi offerti dalle Imprese Assicurative e dagli Intermediari tramite i Comparatori subordinatamente al rispetto dei seguenti criteri cumulativi:

   a) i dati saranno relativi esclusivamente ai 5 premi più economici offerti tramite i Comparatori;

   b) i dati saranno forniti in modo anonimizzato tramite tecniche che non consentano l'individuazione dell'Impresa Assicurativa o dell'Intermediario cui essi si riferiscono;

   c) i dati saranno relativi a preventivi creati almeno **sei mesi prima**;

d) ciascuna Impresa Assicurativa o Intermediario destinatario del *report* potrà comunque ricevere informazioni disaggregate sulle proprie quotazioni anche prima del decorso di sei mesi (comunque, al massimo su base giornaliera e per quotazioni formulate fino al giorno precedente) a condizione che non contengano dati e informazioni relative ad altri *competitor*;

v) ciascuna Impresa Assicurativa e Intermediario potrà ricevere informazioni sul ***ranking*** delle proprie quotazioni rispetto alle quotazioni di altre imprese, a condizione che le stesse si riferiscano a preventivi creati almeno sei mesi prima;

vi) potranno inoltre essere fornite alle Imprese Assicurative e agli Intermediari le seguenti informazioni relative al posizionamento competitivo complessivo e all'efficienza operativa:

a) la **percentuale di volte** in cui l'Impresa Assicurativa e l'Intermediario ricevente il *report* ha formulato l'**offerta economica più conveniente** (c.d. *best price*) nell'ambito di una determinata categoria di prodotto (es. auto, moto, autocarro). Tale dato non dovrà fornire indicazioni in merito al *best price* delle altre Imprese Assicurative, potrà essere trasmesso su base giornaliera e potrà essere relativo a preventivi formulati fino al giorno precedente;

b) con cadenza giornaliera, informazioni relative a variabili non connesse all'andamento dei Premi (in merito, ad esempio, ai tassi di conversione dei preventivi in polizze, alle percentuali di salvataggio o ad altri dati relativi alle *performance* registrate sui Comparatori), purché le stesse riportino dati che siano aggregati a (a) livello di almeno 5 Imprese Assicurative e Intermediari; e/o (b) per settore (auto, moto, autocarri), e/o per zona geografica (regione), e/o per canale di vendita (sito *web* versione *desktop*, versione *mobile*, canali fisici), fermo restando che tali eventuali disaggregazioni per settore, zona geografica e canale di vendita dovranno comprendere dati aggregati almeno di 5 Imprese Assicurative e/o Intermediari. All'Impresa Assicurativa e Intermediario che riceve il *report*

potranno altresì essere fornite informazioni disaggregate e puntuali sulla sua *performance* individuale (ad esempio, numero assoluto di preventivi convertiti in polizze e numero assoluto di salvataggi);

c) con cadenza settimanale, informazioni sul totale delle vendite intermediate dal Comparatore durante la settimana precedente, esclusivamente in forma aggregata per settore (auto, moto, autocarri), per zona geografica (regione) e/o per canale di vendita (sito *web* versione *desktop*, versione *mobile*, canali fisici).

➢ **Impegno n. 2 – Sessioni di *business review***

In relazione alle sessioni di *business review*, le Parti si impegnano a:

- prevedere che tali sessioni siano organizzate e avvengano esclusivamente su base bilaterale tra un Comparatore e una singola Impresa Assicurativa o un singolo Intermediario;
- non condividere nel corso della sessione, salvo obblighi di legge, informazioni sulle attività delle Imprese Assicurative e degli Intermediari ulteriori rispetto a quelle indicate nell'Impegno n. 1;
- fornire solo informazioni aggregate che consentano di analizzare l'andamento del mercato;
- definire e circolare tra i partecipanti l'ordine del giorno della sessione di *business review*;
- tenere traccia, mediante la redazione di un verbale o con altro mezzo idoneo, di quanto discusso durante gli incontri di *business review*.

➢ **Impegno n. 3 – Circolazione dei dati delle Imprese Assicurative e degli Intermediari**

Al fine di assicurare che i dati trasmessi dalle Imprese Assicurative e dagli Intermediari siano utilizzati in conformità ai criteri di circolazione delle informazioni previsti dagli impegni, gli stessi si impegnano a:

- non aderire a servizi di reportistica che prevedano modalità di elaborazione e/o circolazione delle informazioni secondo modalità non conformi ai criteri di cui all'Impegno n. 1;

- non acconsentire all'uso dei propri dati, da parte dei Comparatori, per l'elaborazione e lo svolgimento di servizi di reportistica secondo modalità non conformi ai criteri di cui all'Impegno n. 1.

➢ **Impegno n. 4 – Accessibilità dei dati**

I *report* eventualmente elaborati dai Comparatori in conformità ai criteri di cui all'Impegno n. 1, saranno resi accessibili dal Comparatore a imprese assicurative e intermediari anche non attivi sul proprio portale che ne facciano richiesta, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

****

Resta inteso che in caso di evoluzione del quadro normativo-regolamentare di riferimento, ovvero di evoluzioni del mercato, della prassi e della giurisprudenza conferente, le Parti si riservano di chiedere una revisione dei presenti impegni.

## 6. CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I PROFILI DI ILLICEITÀ OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Prima di entrare nel merito dell'idoneità delle misure proposte a superare le potenziali criticità evidenziate in sede di avvio, è utile chiarire che la presente istruttoria può certamente essere **chiusa con l'accoglimento di impegni** e che **tale conclusione non è in alcun modo smentita dalla circostanza che Admiral abbia inizialmente inteso qualificare le condotte di cui si discute in modo da poter aver accesso ai benefici offerti dal programma di clemenza**.

Il *leniency applicant* è evidentemente portatore di un interesse di parte ed è stata la stessa AGCM ad aver chiarito in più occasioni che "*il leniency applicant si limita a riportare condotte e a fornire gli elementi di fatto, spettando poi all'Autorità la qualificazione e la*

*valutazione giuridica degli stessi*".[12]

E nel caso in esame - dopo una prima comunicazione con cui gli uffici informavano Admiral che, in assenza di precedenti richieste di *leniency*, "*il beneficio della non imposizione della sanzione è, in linea di principio, al momento disponibile*"[13] - l'Autorità ha poi deliberato che non vi fossero i presupposti per ammettere la domanda di clemenza presentata da Admiral,[14] derubricando la posizione del *leniency applicant* a quella di "*segnalante*".[15]

In presenza di una condotta non qualificabile come restrittiva per oggetto, quale quella in esame, gli impegni sono certamente ammissibili.[16] I *report* diffusi dai Comparatori non contenevano, infatti, dati futuri. Sul punto, gli orientamenti della Commissione Europea sono chiari nel fornire una netta distinzione tra scambi di informazioni aventi ad oggetto dati futuri (potenzialmente gravi e tipicamente rientranti nel novero dei cartelli) e scambi aventi ad oggetto dati attuali o passati, che non possono essere considerati gravi *per se*.[17]

Peraltro, ove anche si volesse considerare "grave" lo scambio oggetto del Procedimento (*quod non*), ciò non costituirebbe in ogni caso un ostacolo all'ammissibilità degli impegni.

La valutazione circa la possibilità di avvalersi dello strumento degli impegni spetta, infatti, all'AGCM che ne deve valutare "*l'opportunità*" alla luce di tutte le circostanze del caso e non è soggetta ad alcun limite invalicabile imposto *ex lege*. Al riguardo è molto chiaro il Consiglio di Stato, secondo cui "*la valutazione preliminare di "gravità" dell'abuso costituisce unicamente un limite di opportunità da apprezzare nel valutare se adottare la*

---

[12] Cfr. caso I814 – *Diritti Internazionali*, provvedimento n. 27656, § 290, enfasi aggiunta. Medesima considerazione si ritrova nei casi I811 – *Finanziamenti Auto*, provvedimento n. 27497, § 261 e I789 – *Agenzie di Modelle*, provvedimento n. 26229, § 313.

[13] Cfr. doc 12 del fascicolo istruttorio.

[14] Cfr. doc. 19 del fascicolo istruttorio.

[15] Cfr. §§ 18 ss. del Provvedimento di Avvio.

[16] Come noto, l'adozione di una decisione di impegni è da considerarsi "*non opportuna*" solamente nel caso in cui "*il comportamento restrittivo o lesivo della concorrenza appaia sufficientemente grave da far ritenere appropriata l'imposizione di una sanzione*" (Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-*ter* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, § 6, enfasi aggiunta) o, per dirla con le parole della Commissione, solamente in caso di "*hardcore cartel cases*" (cfr. Memorandum della Commissione Memo/04/217).

[17] Cfr. Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, 2011/C 11/01, § 74.

*decisione con impegni, non già, viceversa, un vincolo imposto ex lege, la Commissione e le ANC disponendo di ampia discrezionalità nell'individuazione delle proprie priorità di intervento*".[18] Tant'è che la stessa AGCM ha in passato accettato gli impegni anche con riferimento a condotte che, in sede di avvio, erano state qualificate come "***gravi*** *violazioni della concorrenza*" o, anche, come "*violazioni* ***per oggetto***".[19]

A conferma di quanto sopra, si richiama il noto precedente inglese nel quale l'*Office of Fair Trading* ("**OFT**") ha accolto gli impegni senza accertare alcuna infrazione in un caso di scambio di informazioni ben più grave rispetto a quello di cui oggi si discute.[20] Il caso riguardava, infatti, uno scambio di dati di prezzo **futuri** nel mercato delle assicurazioni per la responsabilità civile auto che, secondo l'OFT, permetteva alle imprese assicurative di conoscere con alcune settimane di anticipo le intenzioni di comportamento dei concorrenti. Ebbene, nonostante lo scambio fosse qualificabile come intesa per oggetto,[21] l'OFT ha accolto degli impegni addirittura meno stringenti rispetto a quelli offerti dalle Parti, ritenendoli pienamente idonei a rimuovere efficacemente i profili anticoncorrenziali individuati.

A ciò si aggiunga come l'accettazione degli impegni nel presente caso è certamente opportuna, poiché permetterebbe all'Autorità di disciplinare uno scambio di informazioni che ha evidenti effetti pro-competitivi, avendo contribuito negli anni alla riduzione del prezzo delle polizze RCA e favorito l'ingresso di nuovi operatori che hanno contribuito ad ampliare e migliorare l'offerta a beneficio dei consumatori.[22]

Tutto ciò premesso, le **misure proposte consentono certamente di superare tutte le preoccupazioni concorrenziali** rilevate nel Provvedimento di Avvio e

---

[18] Consiglio di Stato, sentenza n. 2438/2011.

[19] Cfr. casi I730 – *Gestione Dei Rifiuti Cartacei – Comieco*, provvedimento n. 20932, § 37; I721 – *Tolling Edipower*, provvedimento n. 20708, § 37; I838 – *Restrizioni nell'acquisto degli Accumulatori al Piombo Esausti*, provvedimento n. 28015, § 30.

[20] OFT1395 - *Decision to accept binding commitments to modify a data exchange tool used by Motor Insurers*, OFT1395, dicembre 2011.

[21] OFT1301 - *Notice of intention to accept binding commitments to modify a data exchange tool used by Motor Insurers*, § 4.9 in cui si legge che: "*The OFT is, therefore, concerned that the Information Exchange may constitute an object infringement of the Chapter I prohibition and/or Article 101(1) TFEU*".

[22] Al riguardo, si segnala che anche l'OFT nella decisione già citata ha rilevato espressamente che "*the OFT took account of* […] *the potential benefits of the information exchange to market entry, in particular to market entry by new competitors and to entry by smaller competitors to new product areas*" (OFT1395 - *Decision to accept binding commitments to modify a data exchange tool used by Motor Insurers*, dicembre 2011, § 5.18).

garantiscono nel loro complesso una ancora maggiore concorrenzialità nel mercato della vendita di polizze RCA.

In particolare l'impegno a condividere solamente i dati relativi ai **premi più economici** stimola ulteriormente le imprese che ricevono l'informazione a migliorare la propria offerta. Che la funzione dello scambio di informazioni delineato nella presente proposta di impegni sia di stimolo alla riduzione dei prezzi, trova ulteriore conferma nel fatto che tra i dati oggetto di scambio, c'è anche quello relativo alla percentuale di volte in cui l'impresa ricevente il *report* ha formulato l'offerta economica più conveniente (cd. *best price*).

Peraltro, **l'aggregazione** e **l'anonimizzazione** di tale dato eliminano qualsivoglia dubbio in merito al fatto che l'impresa che riceve il *report* o partecipa alla sessione di *business review* non sia in grado di individuare né quale sia effettivamente il prezzo migliore, né quale *player* lo abbia formulato. Sul punto, si precisa che la media rappresenta una delle modalità per pervenire all'aggregazione e all'anonimizzazione dei dati, che peraltro potrebbero essere conseguite anche con modalità o metriche alternative di effetto equivalente (quali, segnatamente, una mediana o un percentile).

Anche il livello di **storicità** dei dati oggetto della presente proposta di impegni e la **frequenza** con cui gli stessi possono essere scambiati elimina alla radice qualsivoglia rischio di un'indebita trasparenza di mercato, anche considerato che le imprese assicurative e gli intermediari attivi sul mercato delle vendite dirette di polizze RCA modificano il proprio *pricing* alcune volte all'anno e che ciò avviene, nel pieno rispetto del quadro regolatorio, in momenti diversi a seconda delle esigenze specifiche degli operatori.

Ad ogni modo, un adeguato livello di aggregazione soggettiva costituisce un presidio sufficiente ed idoneo ad evitare effetti anticoncorrenziali a prescindere dalla storicità dei dati e dalla frequenza dello scambio, come dimostrato dal fatto che nel precedente inglese l'Autorità di concorrenza ha consentito scambi su base più frequente e di informazioni più aggiornate rispetto a quanto previsto nei presenti impegni, proprio in virtù di un adeguato livello di aggregazione delle informazioni valutato alla luce dello specifico contesto di mercato di riferimento.

Per quanto concerne i dati relativi al posizionamento competitivo complessivo e all'efficienza operativa di cui all'Impegno n. 1, paragrafo vi), si rileva che, essendo forniti in forma aggregata, non si tratta di dati sensibili in una prospettiva *antitrust*, fermo restando che, in alcuni casi, gli stessi non attengono comunque a nessuna delle variabili che compongono la politica commerciale delle Imprese Assicurative e/o degli Intermediari. Si tratta tuttavia di dati importanti perché consentono ai destinatari dei *report* di misurare l'efficacia della propria offerta sul Comparatore e operare in modo più efficace, anche a beneficio dei consumatori.

Con specifico riferimento alle **sessioni di *business review***, vale quanto appena rilevato in merito alla tipologia dei dati scambiati. A ciò si aggiunga che l'impegno a tenere tali sessioni solamente su base bilaterale elimina alla radice il rischio di discussioni congiunte su come interpretare i dati e/o su come reagire alle dinamiche di mercato che si evincono dai *report*.

La **tenuta dell'intero sistema** è infine garantita dall'Impegno n. 3, che conferma espressamente che le Imprese Assicurative e/o gli Intermediari aderiscano a servizi di **reportistica offerti da comparatori**, ivi inclusi eventuali comparatori **ulteriori rispetto a quelli oggetto di istruttoria**, solo se tali servizi sono conformi alle linee guida definite nei presenti impegni. In tal senso, l'impegno in questione consente di estendere il perimetro degli impegni a qualunque servizio di reportistica.

Da ultimo l'Impegno n. 4, prevedendo **una piena accessibilità ai *report*** anche da parte di soggetti non attivi sui portali dei Comparatori, fornisce ai *report* un'ulteriore funzione di stimolo alla concorrenza, poiché garantisce il *level playing field* tra gli operatori già attivi e consente ai soggetti non presenti sui portali dei comparatori ovvero attivi solo su alcuni di loro, di confrontarsi con i prezzi praticati *online* per migliorare la competitività delle proprie offerte ed entrare nella vendita diretta di polizze RCA con un'offerta competitiva.

E se, da un lato, gli impegni appena descritti consentono di superare le preoccupazioni concorrenziali manifestate in sede di avvio e di stimolare ulteriormente la concorrenza sul mercato, dall'altro, le Parti ritengono che l'interruzione del servizio priverebbe il mercato di uno strumento in grado di

stimolare la concorrenza, con conseguenze pregiudizievoli per i consumatori e tutto il comparto della distribuzione diretta di polizze RCA.

Nel complessivo bilanciamento tra l'interesse all'accertamento del presunto illecito e l'interesse ad un tempestivo ripristino di un flusso comunicativo utile a stimolare la concorrenza tra operatori e a consentire ai consumatori di avere accesso a tariffe più vantaggiose, si ritiene chiaramente prevalente quest'ultimo.

Si chiede pertanto al Collegio di valutare la presente proposta di impegni con particolare attenzione, tenendo conto degli effetti benefici dello scambio di informazioni sopra illustrati e del rischio di un rallentamento delle dinamiche pro-concorrenziali che hanno interessato in questi anni la vendita diretta delle polizze RCA.

* * *

Restando a disposizione per ogni chiarimento possa occorrere, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Roma/Milano, 2 dicembre 2021

Per Allianz Direct S.p.A.:

Per Bene Assicurazioni S.p.A.:

Per B2C Innovation S.p.A.:

Per CercAssicurazioni.it S.r.l.:

Per Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.:

Per Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.:

Per Daina Finance Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia:

Per Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.:

Per FIT S.r.l. Società Benefit:

Per Genertel S.p.A.:

Per HDI Assicurazioni S.p.A.:

Per Prima Assicurazioni S.p.A.:

Per QUIXA Assicurazioni S.p.A.:

Per Verti Assicurazioni S.p.A.:

Per Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia:

Per 6Sicuro S.p.A. (oggi fusa per incorporazione in Assiteca S.p.A.):

**I856 - COMPARATORI DI PREZZO/SCAMBIO DI INFORMAZIONI POLIZZE RCA**

*Allegato 2 al provvedimento n. 30150*

# FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DI IMPEGNI

# AI SENSI DELL'ARTICOLO 14-TER, LEGGE 287/90

## A. Numero del Procedimento

I856-*Comparatori di prezzo/scambio di informazioni polizze RCA* ("**Procedimento**")

## B. Le Parti del Procedimento

Sede per l'Italia di Admiral Intermediary Services S.A. ("**AIS**" o "**Società**").

## C. Le presunte condotte illecite

Con provvedimento deliberato in data 11 maggio 2021 ("**Provvedimento**"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("**AGCM**") ha avviato un'istruttoria diretta ad accertare se alcune società che offrono servizi di comparazione di prezzo, da un lato, e alcune imprese assicurative e intermediari (tra cui anche AIS), dall'altro, abbiano realizzato un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("**TFEU**"). Tale intesa sarebbe consistita nello scambio informazioni sensibili attraverso la condivisione di *report* elaborati e distribuiti dalle società di comparazione sulle condizioni economiche di vendita diretta delle polizze per la responsabilità civile auto ("**RCA**"). Grazie all'attuazione dell'intesa, le imprese assicurative e gli intermediari sarebbero stati in condizione di praticare ai consumatori premi più elevati per le polizze RCA, formulando politiche di sconti attenuati dalla conoscenza delle strategie commerciali dei concorrenti nel segmento della vendita diretta. L'intesa in questione sarebbe stata realizzata almeno dal 2012.

## D. I mercati rilevanti

I servizi oggetto della fattispecie segnalata interessano la vendita diretta di polizze RCA, nella quale sono attivi numerosi e qualificati operatori. In particolare, nello svolgimento di tale attività, le imprese assicurative e gli intermediari si servono della propria rete di consulenti, che opera anche tramite *call center*, sia in modalità *inbound* che *outbound.*

**E. Descrizione degli impegni proposti**

Ai sensi dell'articolo 14-*ter* della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 ("**legge n. 28//1990**"), AIS intende presentare la presente bozza di impegni (di seguito anche "**Impegni**").

Si rileva, in via preliminare, che, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 14-*ter* della Legge n. 287/1990, gli Impegni sono presentati sul presupposto che l'AGCM confermi che non sussistano ragioni per proseguire l'istruttoria (e, conseguentemente, provveda alla chiusura del Procedimento senza l'accertamento di alcun comportamento illecito e, quindi senza l'irrogazione di alcuna sanzione).

Con la presentazione degli Impegni, inoltre, AIS non intende prestare acquiescenza rispetto al ricorso (e successivi motivi aggiunti) avverso le delibere dell'AGCM di decadenza dal beneficio dell'immunità e, più in generale, si riserva il diritto di utilizzare ogni strumento messo a sua disposizione dall'ordinamento giuridico per tutelare al meglio i propri diritti e legittimi interessi di impresa, nonché di ritirare gli Impegni in qualsiasi fase del Procedimento prima della loro approvazione definitiva da parte dell'AGCM Tanto precisato, ferma restando la piena disponibilità ad integrare e/o altrimenti modificare le misure qui proposte ove ciò si renda necessario per favorirne l'accoglimento da parte di codesta Autorità, AIS propone i seguenti impegni:

***E.1.***

Qualora AIS decidesse di riprendere la ricezione dei *report* elaborati dai comparatori (ricezione al momento interrotta), AIS intende impegnarsi in modo da impedire **la condivisione, ancorché indiretta, di informazioni commercialmente sensibili relative ai concorrenti, che sia in violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 2 della legge n. 287/1990.**

Più in particolare, AIS accetterà di ricevere *report*/servizi dati dai comparatori solo laddove questi prevedano espressamente quantomeno che:

1. ogni informazione relativa ai premi delle polizze RCA (auto, moto e autocarro) ed eventualmente delle garanzie accessorie ("**Premi**") delle imprese assicurative e degli intermediari dovrà essere condivisa in forma **anonima** e **aggregata**, attraverso cioè l'indicazione della media delle 5 quotazioni più economiche offerte dalle compagnie e dagli intermediari attivi sui siti di comparazione.

2. È fatto divieto di ricevere, in qualsiasi forma e modalità, informazioni che consentano di identificare il preventivo del concorrente e l'utente che lo richiede o che permettano anche solo indirettamente di risalire al singolo preventivo del concorrente e/o al cliente che ha effettuato la richiesta del preventivo al concorrente. In particolare, le informazioni non

dovranno quindi riportare: (a) i dati anagrafici dell'utente, fatta eccezione per la sola indicazione del Comune di residenza; (b) il numero identificativo del preventivo o dell'utente; (c) il numero di targa del veicolo da assicurare, e/o ogni altro elemento che consenta l'identificazione del preventivo e dell'utente richiedente.

3. La frequenza della trasmissione delle informazioni aggregate di cui al punto 1 non potrà essere superiore a una settimana e, in ogni caso, il *report* potrà contenere solo informazioni relative a preventivi che siano stati formulati almeno 3 mesi prima rispetto all'invio del medesimo *report*.

4. Informazioni relative ai premi delle compagnie e degli intermediari attivi sui siti di comparazione in forma disaggregata potranno essere oggetto di condivisione se e solo se (i) siano riferite a preventivi elaborati almeno **sei mesi prima**, sul presupposto che tale lasso di tempo sia idoneo a determinare la perdita di valore strategico e sensibilità commerciale delle informazioni in questione, (ii) siano fornite in modalità anonimizzata, in modo tale da non consentire l'individuazione delle compagnie assicurative e degli intermediari cui tali informazioni si riferiscono, e (iii) siano esclusivamente relative ai 5 premi più economici offerti tramite i comparatori. Ciò fermo restando che AIS potrà comunque ricevere informazioni disaggregate sulle proprie quotazioni anche prima del decorso di sei mesi (comunque, al massimo su base giornaliera e per quotazioni formulate fino al giorno precedente) a condizione che tali informazioni non contengano dati relativi a imprese concorrenti.

5. AIS potrà ricevere informazioni riguardanti il *ranking* delle proprie quotazioni rispetto a quelle di altre imprese, a condizione che tali informazioni riguardino preventivi creati almeno sei mesi prima;

6. AIS potrà ricevere le seguenti informazioni relative al posizionamento competitivo complessivo e al grado di efficienza dell'attività svolta:

    i. la percentuale di volte in cui AIS ha formulato il *best price*, vale a dire l'offerta economica più conveniente, nell'ambito di una data categoria di prodotto (*e.g.* auto, moto, autocarri). Tale informazione potrà essere trasmessa su base giornaliera e potrà avere ad oggetto preventivi formulati fino al giorno precedente, fermo restando che non darà alcuna indicazione, ancorché indiretta, circa il *best price* di imprese concorrenti;

ii. con frequenza giornaliera, informazioni relative a variabili non connesse all' andamento dei Premi (quali ad esempio quelle relative alla percentuale di preventivi convertiti in polizze), sempre che si tratti di informazioni che abbiano ad oggetto dati resi in forma aggregata e che, più in particolare, riflettano l'aggregazione di almeno 5 imprese concorrenti e siano aggregate per area geografica (intesa come area regionale) e/o canale di vendita (*e.g.,* canali *online* diversificati in base alle diverse versioni dei *siti web* previste per *device* mobile o *desktop*) e/o settore/tipologia di veicolo (*e.g.* auto, moto, autocarri). Ciò restando inteso che tali eventuali disaggregazioni per settore, zona geografica e canale di vendita dovranno comprendere dati aggregati almeno di 5 imprese assicurative e/o intermediari. AIS potrà invece ricevere informazioni disaggregate sulla sua specifica *performance* (quale ad esempio, quella relativa al tasso di conversione dei preventivi in polizze);

iii. con cadenza settimanale, informazioni sul totale delle vendite intermediate dal sito di comparazione durante la settimana precedente, se e solo se tali informazioni siano rese in forma aggregata per area geografica (intesa come area regionale) e/o canale di vendita (*e.g.,* canali *online,* diversificati in base alle diverse versioni dei *siti web* previste per *device* mobile o *desktop*) e/o settore/tipologia di veicolo (*e.g.* auto, moto, autocarri).

***E.2.***

Ogni eventuale attività di *business review* dovrà osservare le medesime limitazioni di cui ai punti che precedono nella sezione E.1., dovrà avvenire in modalità bilaterale tra AIS e il comparatore, potrà prevedere solo la circolazione di informazioni in forma aggregata e non potrà dunque agevolare lo scambio e la condivisione di informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nella sezione E.1. A riprova della neutralità delle attività di *business review*, rispetto ad ogni eventuale scambio di informazioni sensibili, in occasione di ogni sessione verrà elaborato e circolato tra i partecipanti un ordine del giorno e verrà altresì redatto specifico verbale attestante il contenuto delle attività svolte e degli argomenti discussi.

***E.3.***

AIS si impegna a non aderire a servizi di reportistica che non rispettino i criteri e le limitazioni di cui agli impegni E.1. ed E.2. e a non prestare il proprio consenso all'utilizzo, da parte dei comparatori, per lo svolgimento di servizi di reportistica, dei dati relativi alle sue *performance*/condizioni economiche, laddove tali servizi non assicurino il rispetto dei criteri e delle limitazioni di cui all'impegno E.1 e all'impegno E.2.

***

Resta inteso che AIS farà tutto quanto possibile per garantire che le società di comparazione non forniscano i dati di AIS a nessuno dei suoi concorrenti, a meno che tali dati non vengano processati ed elaborati in linea con quanto previsto e consentito dal diritto della concorrenza e, segnatamente, dai principi dettati in materia di scambio di informazioni sensibili tra concorrenti.

## F. Durata

AIS si impegna a dare inizio all' attuazione agli Impegni **entro 2 mesi** a far data dal giorno in cui AGCM adotterà il provvedimento con cui tali Impegni verranno accettati e resi vincolanti, e per un periodo di **durata indefinita**.

## G. Considerazioni sull'idoneità degli Impegni a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

AIS ritiene che gli Impegni proposti siano pienamente idonei a rimuovere le preoccupazioni anticoncorrenziali *prima facie* sollevate dall'AGCM. Inoltre, gli Impegni consentono di preservare il ruolo e l'attività svolta dalle società di comparazione - il cui effetto pro-competitivo di calmieramento dei prezzi e trasparenza circa le offerte disponibili sul mercato a vantaggio dei clienti finali è indiscutibile e si è manifestato attraverso un comprovato impatto positivo sul mercato - eliminando radicalmente ogni possibile esternalità negativa, derivante dal funzionamento in concreto ditali attività di comparazione, che possa generare effetti distorsivi della concorrenza.

Accogliendo e rendendo vincolanti gli Impegni, quindi, **AGCM avrà l'occasione di migliorare e rafforzare il ruolo pro-competitivo svolto dai comparatori di prezzo a vantaggio dei clienti finali**.

Gli impegni qui proposti, in altri termini, si configurano come uno strumento di "correzione" di ogni eventuale criticità anticoncorrenziale che AGCM, anche solo potenzialmente, possa ritenere riconducibile al funzionamento dei siti di comparazione, rafforzando l'impatto positivo di questi ultimi sul mercato.

Sono infatti innegabili le opportunità e i vantaggi in favore dei consumatori che la fruizione dei servizi in questione - attraverso la possibilità di determinare un confronto diretto, chiaro e trasparente circa le offerte disponibili sul mercato - è in grado di assicurare. A riprova di tale innegabile funzione pro-concorrenziale, vi sia il fatto che il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha adottato, sulla base di una specifica base normativa (cfr. art. 132*bis* e art. 136, comma 3*bis* del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nonché Decreto

del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 marzo 2020, n. 54), un sistema di preventivazione pubblica. Ciò dimostra come l'ordinamento giuridico riconosca apertamente i benefici, in termini di trasparenza e completezza informativa a vantaggio del mercato, della qualità del servizio e degli interessi degli utenti/consumatori, derivanti dallo svolgimento da siffatta attività.

Tale meccanismo di confronto si è rivelato essere lo strumento più idoneo ad incrementare il livello di *awareness* del cliente/consumatore, così significativamente riducendo le asimmetrie informative che caratterizzano il settore in questione e, per l'effetto, innescando una inevitabile maggiore concorrenza tra le compagnie assicurative e gli intermediari nella definizione delle migliori condizioni commerciali da proporre al mercato (tanto in termini di qualità dei servizi offerti, che di convenienza economica).

La possibilità, per il cliente/consumatore, di effettuare un confronto immediato e pienamente avveduto prima di procedere all'acquisto, produce infatti l'effetto di incrementare la mobilità della domanda e impone così agli operatori di mercato, in base alle logiche proprie della concorrenza di mercato, di investire al fine di migliorare continuamente le condizioni a cui i servizi sono offerti sul mercato.

Tanto osservato, rileviamo come le misure di cui alle sezioni E.1., E.2. ed E.3 fanno in modo che l'eventuale ricezione di *report* da parte di AIS avvenga nel rispetto scrupoloso del diritto della concorrenza, evitando anche solo la facilitazione dello scambio di informazioni sensibili tra concorrenti e, dunque, la possibilità che si determinino forme di illecito coordinamento sul mercato.

Le misure proposte, oltre ad essere espressamente rivolte a superare la specifica preoccupazione sollevata da codesta Autorità con il Provvedimento - i.e. il rischio di scambio di informazioni sensibili tra concorrenti attraverso l'attività svolta dai siti di comparazione - in conformità ai requisiti sanciti dall'Articolo 14-*ter* della Legge No. 287/1990 e dalla *Comunicazione sugli Impegni* del 6 Settembre 2012, No. 23863, sono di attuazione immediata, nonché facilmente verificabile da parte di codesta Autorità.

Tanto considerato, dunque, gli Impegni meritano di essere positivamente valutati e, per l'effetto, accolti e resi vincolanti.

AIS si rende sin d'ora disponibile ad integrare e/o altrimenti modificare gli Impegni ove ciò si renda necessario per favorirne l'accoglimento da parte di codesta Autorità, ferma restando la possibilità, per AIS, di richiedere una revisione degli stessi alla luce di ogni possibile modifica del quadro normativo e dei principi giuridici posti a disciplina del settore di riferimento.

***

La presente proposta di Impegni contiene informazioni aventi natura confidenziale ai sensi dell'art. 13, paragrafo 7, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 30 Aprile 1998, la cui divulgazione potrebbe causare danni irreparabili alla Società.

AIS, dunque, provvederà al separato deposito di una versione non confidenziale del presente formulario.

Avv. Luciano Di Via